ACCORDO INTERCONFEDERALE

Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo settore privato "E.Bi.A.S.P." e Finanziamento Fondo Sanitario Integrativo "FONDOSANI"

TRA

CONFLAVORO PMI, rappresentata dal Presidente Nazionale Roberto Capobianco

FESICA-CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani

CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta.

PREMESSO CHE

- Le Organizzazioni Sindacali in epigrafe in data 18 luglio 2019 hanno costituito il Fondo di Assistenza sanitaria denominato "FONDOSANI";
- Il Fondo sanitario suindicato ha lo scopo di garantire ai lavoratori trattamenti di assistenza sanitaria integrativa;
- Al Fondosani sono tenuti ad aderire le imprese ed i lavoratori che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti da CONFLAVORO PMI e CONFSAL, e dalle rispettive Federazioni di settore;
- Al fine di uniformare l'integrale disciplina in materia di finanziamento dell'Ente Bilaterale EBIASP e del Fondo di assistenza sanitaria integrativa, le Parti sindacali in epigrafe con il presente Accordo, modificano gli articoli dei CCNL dalle medesime sottoscritti e rubricati "*Finanziamento dell'Ente Autonomo Privato e Fondo Sanitario Integrativo"* (sia vigenti, sia scaduti ed in fase di rinnovo). In particolare, le Parti sindacali suindicate, nello specifico, modificano, integrano e sostituiscono per i contenuti qui di seguito indicati e specificati, le seguenti pattuizioni sottoscritte: - CCNL Acconciatura ed Estetica: Artt. 133 e 122; - CCNL Animatori Turistici: Artt. 62 e 63; - CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi: Artt. 98 e 99; -CCNL Igiene Ambientale: Artt. 133 e 122; - CCNL Lavanderie e Tintorie: Artt. 88 e 89; - CCNL Letturisti Acqua, Luce e Gas: Artt. 89 e 90; - CCNL Metalmeccanico, Industria e Artigianato: Artt. 133 e 122; - CCNL Moda Industria e Moda Artigianato: Artt. 133 e 122; - CCNL Multiservizi: Artt. 93 e 94; -CCNL Servizi alle Famiglie: Artt. 93 e 94; - CCNL Turismo, Ristorazione ed Alberghi: Artt. 98 e 99; - CCNL Distribuzione delle Merci, della Logistica e dei Servizi Privati: Artt. 131 e 120.
- Preso atto della disdetta di Fisals Confsal del 21 novembre 2019 di tutti i CCNL sottoscritti dalle parti sociali in epigrafe e specificamente suindicati

si conviene e si stipula quanta segue

- Le premesse costituiscono parte integrante, essenziale ed inscindibile del presente Accordo.

A) In tutti i contratti collettivi sottoscritti tra le parti in epigrafe, l'articolo riguardante il finanziamento dell'Ente Bilaterale EBIASP, è sostituito dal seguente:

Finanziamento Ente Bilaterale Autonomo del settore private

1. Il contributo mensile da destinare in favore dell'E.BI.A.S.P. Nazionale è stabilito nella misura di euro 7,50 (€ sette/50) suddivisi per € 6,50 a carico azienda e € 1,00 a carico del dipendente per le mensilità previste dal presente CCNL;
2. La quota relativa all'assistenza contrattuale a favore dell'EBIASP a carico dell'azienda per ogni lavoratore all'atto dell'adesione al presente CCNL è di euro 10,00 (€ dieci/00);
3. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d'importo mensile pari ad euro 25,00 (€ venticinque/00) lordi.
4. L' E.D.R. di cui al comma precedente, viene corrisposto per tutte le mensilità previste nel CCNL e non è utile ai fini del computo di qualsiasi istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
5. Le quote, unitamente ai contributi da destinare al Fondo sanitario integrativo "FONDOSANI", vanno versate in un'unica soluzione mediante F24 con codice "**EBAP**" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestato a E.BI.A.S.P. all'IBAN: **IT 74 W 06230 03233 0000 4648 7433**.
6. L'azienda che non aderisce a CONFLAVORO PMI, e/o che ometta il versamento delle quote all'Ente Bilaterale - E.BI.A.S.P. e al Fondo Sanitario "FONDOSANI" non può avvalersi del presente contratto.

B) In tutti i contratti collettivi sottoscritti tra le parti in epigrafe, l'articolo riguardante l'Assistenza sanitaria integrativa, è sostituito dal seguente:

Assistenza Sanitaria Integrativa FONDOSANI

1. Il fondo di assistenza sanitaria integrativa è ii FONDOSANI (Fondo Sanitario Integrativo di emanazione Confederale). Le parti hanno di comune accordo preso tale decisione al fine di garantire a tutti i lavoratori maggiori prestazioni assistenziali integrative del Servizio Sanitario Nazionale.
2. A decorrere dal 01 Novembre 2019 sono iscritti al FONDOSANI tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, inclusi gli apprendisti ed i collaboratori.
3. Per ilfinanziamento del FONDOSANI è dovuto un contributo mensile obbligatorio per ciascun lavoratore in forza, pari ad euro 12,50 (€ dodici/50) di cui € 11,50 a carico dell'azienda ed € 1,00 a carico del lavoratore. I contributi sono dovuti per 12 mensilità da corrispondersi entro il giorno 16 di ogni mese.
4. Con il versamento relativo al mese di gennaio di ogni anno o, comunque, con il primo versamento conseguente all'avvenuta adesione al Fondo sanitario, dovrà essere versata una quota di iscrizione annuale parametrata sulla consistenza dell'organico aziendale, secondo la seguente tabella:

da 1 a 5	€ 50,00
da 6 a 15	€ 100,00
da 16 a 30	€ 150,00
da 31 a 40	€ 250,00
da 41 a 50	€ 300,00
oltre 50	€ 350,00

5. I contributi di cui ai punti 3) e 4), unitamente alla contribuzione da destinare all'Ente Bilaterale EBIASP, vanno versati in un'unica soluzione mediante F24 con codice "**EBAP**" o tramite bonifico bancario sul Conto corrente intestate a FONDOSANI all'IBAN: **IT 03 J 0623 01370 10000 4043 2368**.
6. Il trattamento economico complessivo risulta comprensivo di tali quote e contributi, che sono considerati parte integrante del trattamento economico. I contributi di cui ai commi 3 e 4 sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assumono valenza normativa per tutti coloro che applicano ii presente CCNL.
7. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a derogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari ad euro 16,50 (€ sedici/50) lordi da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL. Fermo restando ii diritto del lavoratore al risarcimento del danno subito.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, Iì 26 Novembre 2019

F.to	F.to	F.to
Roberto Capobianco	Bruno Mariani	Angelo Raffaele Margiotta
CONFLAVORO PMI	FESICA-CONFSAL	CONFSAL